



COMUNE DI PARELLA

Città Metropolitana di Torino

***Regolamento per l'assegnazione
delle borse di studio***

INDICE

PREMESSA

ART.1 - Finalità

ART.2 - Borse di studio

ART.3 – Bando

ART.4 - Condizioni di ammissione al bando

ART.5 - Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio

ART.6 - Funzioni di segreteria

ART.7 - Domanda di partecipazione

ART.8 - Condizioni di esclusione

ART.9 - Disposizioni finali

Premessa

Visto l'art. 34 della Costituzione, l'Amministrazione Comunale di Parella, per valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti capaci e meritevoli, bandisce annualmente un concorso per l'assegnazione di borse di studio.

L'Amministrazione Comunale di Parella stabilisce come elemento di valutazione il rendimento scolastico.

Articolo 1

Finalità

L'Amministrazione Comunale desidera incentivare i giovani al proseguimento del proprio percorso scolastico oltre la soglia dell'obbligo, così da favorire anche la crescita culturale complessiva della Comunità. Le borse di studio hanno altresì l'obiettivo di sostenere la formazione degli studenti.

Articolo 2

Borse di studio

Le Borse di studio da attribuire sono così ripartite:

- a) n.1 borsa di studio a studenti che abbiano frequentato le classi I o II delle scuole secondarie di secondo grado;
- b) n.1 borsa di studio a studenti che abbiano frequentato la classe III delle scuole secondarie di secondo grado;
- c) n.1 borsa di studio a studenti che abbiano frequentato la classe IV delle scuole secondarie di secondo grado;
- d) n.1 borsa di studio a studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- e) n.2 borse di studio a studenti che abbiano conseguito una laurea di 1° o 2° livello oppure a ciclo unico.

L'importo delle borse di studio, per ogni categoria di studenti sopra indicata (a,b,c,d,e), sarà definito annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Le eventuali economie in una o più categorie, purché della capienza sufficiente, verranno attribuite a quelle che presentano un esubero di istanze. Tali istanze dovranno avere i requisiti di merito indicati nel bando. Il responsabile redigerà una graduatoria in ottemperanza all'art. 5 del presente regolamento e l'assegnazione avverrà a partire dal primo classificato fino ad esaurimento dell'importo garantendo comunque una borsa di studio pari a quella stabilita per la categoria di appartenenza.

Articolo 3

Bando

Il bando per l'assegnazione delle borse previste nel presente regolamento, emanato con atto del Responsabile dell'Area competente, dovrà contenere le condizioni e le norme del concorso stesso e dovrà indicare la scadenza per la presentazione delle domande. Esso verrà divulgato mediante i più opportuni mezzi di comunicazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 4

Condizioni di ammissione al bando

Possono partecipare al bando gli studenti che

- a) hanno regolarmente frequentato le classi I,II,III,IV e V della scuola secondaria di 2° grado, per le borse di studio di cui alle lettere a,b,c,d;
- b) hanno conseguito un diploma di laurea di 1° o 2° livello o a ciclo unico presso una qualsiasi università italiana o della UE, purché il titolo sia legalmente riconosciuto dallo Stato italiano.

I requisiti per la partecipazione al bando sono i seguenti:

a) per coloro che hanno frequentato i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (superiori):

1. frequentare regolarmente ed essere iscritti all'anno scolastico successivo rispetto a quello oggetto del bando;
2. aver riportato, per l'anno oggetto di bando, la seguente votazione:
una media di voti non inferiore a 8/10.

La media dei voti viene calcolata su tutte le materie curriculari.

b) per coloro che hanno frequentato il V° anno della scuola secondaria di 2° grado:

1. essere iscritto all'Università
2. aver conseguito il diploma di maturità nell'anno oggetto di bando con il seguente punteggio minimo:
90/100

c) per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea:

1. Avere un'età non superiore a 26 anni
2. Essere iscritto all'università da un numero di anni inferiore o uguale alla durata legale del corso di riferimento (non essere quindi uno studente fuori corso);
3. Aver conseguito un diploma di laurea di I o II livello o a ciclo unico nell'anno oggetto di bando con il seguente punteggio minimo:
100/110

La valutazione di cui alle lettere a), b), c), dovrà risultare da appositi attestati/certificazioni rilasciati dai competenti organi scolastici, da allegare alla domanda di partecipazione (come da articolo 7).

E' necessario che i candidati:

- Se studenti di scuola secondaria di II grado, non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico oggetto di bando;
- all'atto della domanda siano residenti nel Comune di Parella. Il requisito della residenza deve riferirsi anche all'intero anno scolastico oggetto di bando.

Per ogni nucleo familiare sarà possibile assegnare più borse di studio nello stesso anno scolastico. Pertanto ogni nucleo familiare può presentare più istanze di contributo che, se idonee, saranno accolte.

Articolo 5

Criteri di valutazione e assegnazione delle borse di studio

L'Ufficio responsabile dell'Area Competente procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute per accertarne l'ammissibilità. Verranno escluse "a priori" le domande che non posseggono i requisiti di merito indicati nel bando. Successivamente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, suddiviso per classe (primo biennio scuola secondaria di II grado – classe III superiore – laureato), riportando, per ciascun candidato:

- la media dei voti (per le classi 1[^] - 2[^] - 3[^] - 4[^] superiore);
- Il punteggio di diploma per gli studenti di classi V;
- Il punteggio di laurea per gli studenti universitari.

Il conferimento delle borse di studio è disposto a favore dei primi classificati in graduatoria, con riguardo al numero di borse di studio disponibili per ciascuna classe.

In caso di parità in graduatoria, avrà la precedenza lo studente che abbia ottenuto un numero inferiore di borse di studio comunali nei tre anni scolastici precedenti al bando.

In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

Successivamente il Responsabile dell'Area, accertata la regolarità formale dell'operato dell'Ufficio, con propria determina approverà la graduatoria e aggiudicherà le borse di studio dandone comunicazione scritta ai concorrenti vincitori e non.

La graduatoria sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on – line del Comune di Parella.

Le borse di studio verranno assegnate durante una cerimonia pubblica.

E' previsto altresì per tutti i partecipanti idonei un attestato di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Funzioni di segreteria

L'Ufficio responsabile dell'Area Competente svolge tutti gli atti preparatori, li istruisce ed esegue ogni adempimento necessario.

Articolo 7

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al bando, da redigere in carta libera e resa in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, va compilata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ha la rappresentanza legale del minore o dallo studente stesso, qualora maggiorenne. La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Comunale entro i termini di scadenza stabiliti nel bando, corredata dalla documentazione necessaria per l'istruttoria dell'istanza:

1. valutazione di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 4 certificata da apposita attestazione rilasciata dai competenti organi scolastici.
2. attestazione rilasciata dai competenti organi scolastici dalla quale risulti che lo studente :
 - a. abbia frequentato " non da ripetente" l'anno scolastico oggetto di bando;
 - b. sia iscritto e frequenti regolarmente (per gli iscritti alle classi dalla 1^a alle 5^a superiore);
 - c. sia iscritto (per gli studenti iscritti all'università).

Articolo 8

Condizioni di esclusione

Costituiranno motivo di esclusione dal bando:

1. l'errata o parziale compilazione della domanda;
2. la mancanza della documentazione richiesta;
3. la mancanza della firma;
4. la spedizione o la consegna oltre i termini indicati;

5. la mancata osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e riportate nel bando.

Articolo 9

Disposizioni finali e transitorie

Le disposizioni del presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e/o integrazioni in relazione ad eventuali modifiche alla normativa statale e regionale di riferimento.

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003, nr.196, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati forniti sono indispensabili ai fini dell'ammissione al contributo e saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione borse di studio.

Limitatamente all'anno 2015, l'importo di ogni borsa di studio è stabilito in 250€.